

AUTOMOBILE CLUB UDINE

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Titolo I

Disposizioni relative all'Assemblea

Art. 1 Convocazione

1. L'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club è costituita da tutti i Soci, secondo quanto stabilito al successivo art. 4, ed è convocata dal Presidente con le modalità indicate dall'art. 46 dello Statuto. Ad integrazione di dette modalità, può essere disposto l'invio al domicilio dei Soci dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nelle ipotesi previste dall'art. 45 dello Statuto. Nei casi in cui la sessione straordinaria sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti l'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscriverne all'ordine del giorno.

Art. 2 Ordine del giorno

1. Nessun argomento può essere trattato se non sia iscritto all'ordine del giorno su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.
2. Il Presidente iscrive all'ordine del giorno della prima Assemblea successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo e dai Soci, nel numero previsto, durante l'anno. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dei Soci devono pervenire all'Automobile Club almeno 10 giorni prima della spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea, se la spedizione sia prevista.
3. Il Presidente è tenuto a iscriverne all'ordine del giorno solo argomenti che, anche se richiesti dal Consiglio Direttivo e dai Soci secondo le modalità indicate, siano previsti espressamente dallo Statuto per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente o comunque siano attinenti a materie che interessano direttamente i fini istituzionali dell'Ente.

Art. 3 Disciplina dell'Assemblea

1. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati per assistere all'Assemblea dell'AC. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dell'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Assemblea è investito di potere discrezionale per assicurare l'ordine, l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni relative all'Ente e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Egli può ordinare l'espulsione di chiunque causi disordine, può sospendere o sciogliere l'adunanza ove ricorrano gravi e giustificati motivi. In tale ultimo caso, verrà data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia
3. In caso di scioglimento dell'Assemblea il Presidente dell'AC, con le modalità indicate al precedente art. 1, comma 1, provvederà a riconvocarla, entro trenta giorni, per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

Art. 4 Ammissione dei Soci all'Assemblea

1. Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'AC che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la loro firma di presenza su un apposito elenco.
2. Non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia, di cui all'art. 41 dello Statuto.
3. Qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici o privati, previsti dall'art. 34 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la legale rappresentanza dell'Ente secondo l'ordinamento interno dell'Ente stesso, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali, secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

Art. 5 Modalità di svolgimento della riunione – Verbale

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AC, o in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti, delegato dal Presidente.
2. Il Segretario dell'Assemblea, designato ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale della riunione, menzionando il numero dei soci intervenuti, gli argomenti all'ordine del giorno, la trattazione dei medesimi secondo l'ordine di discussione e di votazione e riferisce succintamente sugli interventi, sulle proposte, sulle decisioni adottate e su quant'altro sia ritenuto necessario a documentare atti o fatti verificatisi nel corso dell'adunanza.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e ad esso viene data pubblicità mediante affissione all'albo sociale.
4. Nel caso in cui per mancanza del numero legale l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO II

Disposizioni relative alla votazione

Art. 6 Forme di votazione

1. L'Assemblea, con rispetto delle modalità di cui agli artt. 47 e 48 dello Statuto delibera per alzata di mano o per scrutinio segreto.
2. Delibera per scrutinio segreto su richiesta di un quinto dei Soci presenti ovvero se vi sia stata determinazione in tal senso del Consiglio Direttivo. In tal senso il Consiglio Direttivo decide della votazione a scrutinio segreto in una sua adunanza che può essere tenuta fino al giorno avanti a quello dell'Assemblea.
3. In ogni caso la votazione riguardante le persone dei Soci, l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti deve essere fatta per scrutinio segreto.
4. In caso di votazione a scrutinio segreto, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Collegi di Scrutatori composti da un Presidente e da tre membri di cui uno con funzioni di Segretario, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 10 e 18.

Art. 7 Elettorato attivo

1. Ciascun Socio dispone di un solo voto. Sono ammessi a votare tutti i Soci che siano regolarmente associati alla data di convocazione e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 41 dello Statuto..

Art. 8 Eleggibilità alla carica di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti – Incompatibilità

1. Sono eleggibili alla carica di componente Ordinario del Consiglio Direttivo i Soci persone fisiche che risultino tali alle date previste dall'art. 4 comma 1.
2. I dipendenti dell'AC sono ineleggibili. Sono altresì ineleggibili Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui all'art. 41 dello Statuto.
3. Sono eleggibili alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'AC i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 54 dello Statuto, anche non Soci dell'AC.
4. E' incompatibile con la carica di componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti il mantenimento o l'assunzione di un rapporto di convenzionamento, di delegazione, di agenzia o sub – agenzia con lo stesso AC e con società controllate dall'ACI o dallo stesso AC, nonché l'assunzione di rapporti economici o commerciali con il medesimo AC.
5. Fanno eccezione le cariche di amministratore di società controllate da ACI.

Art. 9 Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo dell'Automobile Club è composto da un numero di membri non superiore a quanto previsto dallo Statuto o da disposizione legislative e viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente nella delibera di indizione delle elezioni di cui al successivo articolo 10.
1. L'Assemblea, convocata per l'elezione del consiglio Direttivo, può stabilire un numero diverso di componenti il Consiglio Direttivo, sempre entro il predetto limite massimo, purché l'argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno della

riunione, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 9 bis Adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni

1. Prima dell'indizione delle elezioni di cui al successivo art.10, il Consiglio Direttivo assume un atto ricognitivo volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività, fissata dall'Automobile Club d'Italia.
2. Qualora i soci appartenenti alle categorie speciali non raggiungano, nel loro complesso, la percentuale di cui al comma 1, la procedura elettorale si svolge secondo la modalità ordinaria e i suddetti soci esprimono il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari
3. Nel caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività di cui al comma 1, i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo ed esprimono il proprio voto secondo specifiche modalità operative indicate negli articoli successivi
4. Ai fini della presentazione delle relative candidature, vengono predisposti presso l'AC l'elenco dei Soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data di assunzione della delibera di indizione delle elezioni. La percentuale dei soci sottoscrittori, prevista dall'art.11 del presente regolamento elettorale, per la presentazione delle liste dei candidati Soci ordinari deve essere calcolata scomputando il numero dei soci appartenenti alle categorie speciali

Art. 10 Modalità di indizione delle elezioni

1. Il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni che deve contenere, oltre quanto previsto dall'art. 46 dello Statuto, l'indicazione del numero dei seggi elettorali, dell'orario delle votazioni, nonché la composizione del Collegio degli Scrutatori e, ove siano previsti più seggi elettorali la composizione dei singoli Collegi e del Collegio Centrale. Tale delibera deve altresì contenere l'indicazione del termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci, che non può essere comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al successivo comma 3.
2. Ove i soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungano nel loro complesso la percentuale di rappresentatività fissata dall'Assemblea dell'ACI, la delibera di indizione delle elezioni deve contenere, oltre alle ordinarie indicazioni del comma 1, anche la specifica che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'AC. Nella stessa delibera va inoltre specificato che il termine fissato per la presentazione da parte dei soci ordinari delle liste dei candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei soci appartenenti alle categorie speciali.
3. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota entro il termine massimo di sette giorni dalla data di adozione mediante affissione nell'albo sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale.

Art. 11 Presentazione delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo può di predisporre una lista orientativa che comprenda almeno tanti candidati quanti sono i Consiglieri da eleggere. Il Consiglio Direttivo può presentare inoltre una o più candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo tra i Soci suddetti.

2. I soci ordinari hanno la facoltà di presentare liste orientative che comprendano almeno tanti candidati quanti sono i Consiglieri da eleggere. I soci appartenenti alle tipologie speciali, in caso di raggiungimento della soglia minima di rappresentatività, hanno facoltà di presentare una o più candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali

3. Tutte le liste orientative di candidati devono essere presentate da un numero di soci non inferiore al 3% del totale dei soci della categoria di riferimento, con un minimo di 100 per i soci ordinari e di 10 per i soci appartenenti alle categorie speciali; in ogni caso tutte le liste si intendono regolarmente presentate se sottoscritte da almeno 1000 soci.

4. Tutte le liste orientative di candidati devono, inoltre, essere:

- sottoscritte in modo leggibile dai soci presentatori e portare l'indicazione del numero di tessere sociali dei candidati e dei presentatori
- accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati
- consegnate in busta chiusa e sigillata all'AC da tre soci presentatori (un solo socio nel caso di candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali), con contestuale esibizione della tessera sociale

5. I soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di Soci presentatori, più liste elettorali o più candidature. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali.

6. Nell'ipotesi in cui non sia presentata alcuna candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, il posto in seno al Consiglio Direttivo resta vacante

Art. 12 Decisioni circa l'ammissibilità delle liste

1. Le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e dei candidati sono di competenza di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni di cui al precedente art.10. Tale Commissione è composta da tre membri scelti tra i Soci che non siano candidati in liste elettorali, ovvero che non abbiano sottoscritto le stesse in qualità di presentatori.

Art. 13 Pubblicazione delle liste

1. Le liste presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci sono esposte nell'albo sociale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori, e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione accanto al nome di tale qualifica.

2. La pubblicazione dovrà essere disposta almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni e proseguire sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

3. Della pubblicazione è data notizia su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.

Art.14 Scheda di votazione e modalità per l'elezione del Consiglio Direttivo

1. Qualora si proceda all'elezione del Consiglio Direttivo in Assemblea, i seggi elettorali devono rimanere aperti per non meno di quattro ore consecutive. Ciascun Socio vota su apposita scheda, contrassegnata dalla firma o dalla sigla di almeno

- due componenti del Collegio degli Scrutatori. La scheda priva di tali sigle o firme è nulla.
2. La scheda di votazione per i soci Ordinari, contrassegnata con timbro AC, deve contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero d'ordine progressivo; la lista contraddistinta dal numero "1" (uno) sarà la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo; eventuali altre liste prenderanno il numero in base all'ordine cronologico di presentazione all'AC. Le liste devono recare i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. I singoli nominativi sono preceduti da un quadratino per l'espressione di voto. Per i candidati Consiglieri uscenti potrà essere indicata, accanto al nome, tale qualifica. La scheda dovrà altresì contenere un numero di righe in bianco pari a quello dei Consiglieri ordinari da eleggere .
 3. La scheda di votazione per i soci appartenenti alle tipologie speciali deve essere di colore diverso dalla precedente, contrassegnata con timbro AC e recare l'intestazione "*Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio Direttivo dell'AC... di un rappresentante dei soci con tessera speciale*". Deve altresì contenere l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi preceduti da un quadratino per l'espressione di voto. La scheda dovrà altresì contenere una riga in bianco corrispondente al Consigliere da eleggere in rappresentanza dei soci appartenenti alle tipologie speciali.
 4. Il voto è personale e segreto. Tutti i Soci possono esprimere il proprio voto o
 - apponendo il segno di croce sul quadratino a fianco dei nominativi dei candidati traendoli anche da liste diverse (vedi art. 49 dello statuto 4° comma) o
 - indicando, nelle apposite righe in bianco, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste, aventi i requisiti per essere eletti.
 5. Le schede sono nulle allorché contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere individuabile e riconoscibile l'elettore. E' altresì nulla la scheda quando il totale di voti sia superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, ovvero il voto riferito a uno o più candidati induca incertezza, anche relativa, sulla loro identità. A conclusione delle operazioni di voto, il Collegio degli Scrutatori predispone apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascun candidato, nonché di ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti, dandone atto nel verbale di Assemblea. In caso di più seggi il Presidente del Collegio Centrale degli Scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Presidenti dei vari seggi, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati definitivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea, ai fini della proclamazione degli eletti.
 6. Sono dichiarati eletti i candidati (in numero corrispondente ai componenti da eleggere) che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato più anziano di età.
 7. Ai Soci proclamati eletti, non figuranti nelle liste ufficiali delle votazioni deve essere data immediata notizia dell'elezione, con l'invito a comunicare la relativa accettazione entro il termine di tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 15 Modalità di votazione per l'elezione dei revisori dei Conti

1. Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche per la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi designati dall'Assemblea.
2. Tale elezione può essere effettuata contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono tre effettivi e un supplente. Un componente effettivo e uno supplente sono designati dalle Amministrazioni dello Stato competenti per materia.

Art. 16 Inseediamento del Consiglio Direttivo

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del verbale di Assemblea contenente la proclamazione degli eletti.
2. Nell'adunanza del nuovo Consiglio Direttivo, la Presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza per più tempo la carica di Presidente e, subordinatamente, di Vice Presidente. In mancanza di tali condizioni, la Presidenza è assunta dal componente che abbia riportato il maggior numero di voti.
3. Colui che assume la Presidenza nell'adunanza di cui al comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente.

Art. 17 Inseediamento del Collegio dei Revisori – Nomina del Presidente

1. Entro 15 giorni dalla designazione del revisore dei conti effettivo e di quello supplente da parte del Ministero del Tesoro, il collegio dei revisori si riunisce ed elegge il Presidente del Collegio.
2. Della nomina viene data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo che ne prende atto ed insedia il Collegio dei Revisori.

Titolo III

Del referendum

Art. 18 Votazioni

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante Referendum, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto. In caso di elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti valgono le norme indicate nel precedente articolo 11 per la presentazione delle liste.
2. Con la deliberazione di indizione del Referendum, il Consiglio Direttivo nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dal Direttore dell'AC (o da un suo delegato) e da altri due membri, tra i quali può comprendersi anche il Notaio incaricato delle relative operazioni con funzioni di segretario.
3. In caso di Referendum, l'avviso di convocazione di cui all'art. 46 dello Statuto, deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza, che in forma ordinaria. Quest'ultima dovrà tenersi non prima di due giorni e non oltre cinque giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza.

Art. 19 Modalità elettorali

1. A tutti i Soci, ordinari e appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data di indizione delle elezioni sono spedite, a mezzo di posta ordinaria ed a cura del Collegio degli Scrutatori (che risulterà mittente), la relativa scheda elettorale, contraddistinta da colore diverso, e le istruzioni per la votazione. Dell'avvenuta consegna all'ufficio postale il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, sono consegnati al Collegio degli Scrutatori gli elenchi ufficiali dei Soci ordinari e appartenenti alle tipologie speciali aventi diritto al voto, ciascuno dei quali è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.
3. Le schede per il voto per corrispondenza, richiudibili in modo tale da assicurare la segretezza del voto, sono munite di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito rispettivamente a ciascun Socio ordinario e a ciascun socio appartenente alle tipologie speciali, nonché uno spazio in bianco, che dovrà essere compilato a cura dello stesso Socio all'atto della manifestazione del voto, per l'indicazione delle proprie generalità.
4. Tutte le schede, contrassegnate con timbro dell'AC, devono indicare l'Ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine perentorio entro il quale il voto per corrispondenza deve pervenire alla Sede dell'AC, con l'avvertenza che il voto si considera come non espresso qualora la stessa scheda sia pervenuta oltre il termine indicato per la restituzione. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le firme o le sigle dei Componenti del Collegio degli scrutatori.
5. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti, le schede devono altresì contenere l'indicazione di tutte le liste presentate e dei candidati ammessi, nonché tante righe in bianco quanti sono i corrispondenti componenti da eleggere.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'AC, presso la Sede dell'AC.
7. Si considera come non espresso il voto qualora le schede, pur pervenute nei termini, risultino manomesse o prive del tagliando numerato ovvero quando le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio negli elenchi di cui al comma 2. Restano ferme tutte le condizioni di nullità previste dall'art. 14 comma 4.

Art. 20 Modalità inerenti il voto per corrispondenza

1. Scaduto il termine di cui al precedente art.19 comma 4, il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute nei termini, con espressa indicazione di quelle che, ai sensi del precedente articolo, debbono considerarsi come non votate.
2. Sulla base di detto verbale il Collegio degli Scrutatori, previa verifica della rispondenza delle generalità del Socio riportate sul tagliando con gli elenchi ufficiali dei Soci di cui all'art. 19, comma 2, stacca i tagliandi numerati e

predispone l'elenco nominativo dei Soci ordinari e dei soci appartenenti alle tipologie speciali che hanno espresso il voto per corrispondenza entro il termine di cui all'art. 19 comma 4. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione dei tagliandi e delle schede debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.

3. Tutte le schede votate per corrispondenza vengono conservate a cura del Collegio degli Scrutatori sino a completamento delle operazioni di voto, concluse le quali le stesse sono unite a quelle votate in assemblea e se ne procede allo spoglio.
4. All'Assemblea, convocata contestualmente al Referendum, sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci ordinari e appartenenti alle tipologie speciali di cui al precedente art. 19 comma 1 e che mantengono tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
5. Il Collegio degli Scrutatori esclude dal voto in Assemblea i Soci che abbiano già espresso il voto per corrispondenza nei termini previsti. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo riconoscimento personale del Socio ed esibizione della tessera associativa o di altro documento equipollente, consegna al Socio ordinario o appartenente alle tipologie speciali la scheda elettorale corrispondente, identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

Art. 21 Spoglio delle schede

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura delle urne, quella delle schede per l'elezione dei Consiglieri ordinari e quella delle schede per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali, ed allo spoglio di tutte le schede votate.
2. Delle operazioni di voto il Collegio degli Scrutatori redige apposito verbale che deve indicare il numero complessivo dei votanti sia per l'elezione dei Consiglieri ordinari, che di quelli per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle tipologie speciali, ripartiti tra voti espressi per corrispondenza e voti espressi in Assemblea, il numero delle schede valide, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente le operazioni di voto. In caso di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, il verbale di scrutinio deve altresì riportare il numero dei voti riportati da ciascun candidato e deve essere trasmesso al Presidente dell'Assemblea perché dia atto nel Verbale dell'Assemblea della proclamazione degli eletti.

Art. 22 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel titolo III, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le norme contenute nel titolo I.

Art. 23 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto. Le relative norme saranno portate a conoscenza di tutti i soci mediante affissione nell'albo sociale.
2. Eventuali successive modifiche dovranno essere approvate ai sensi degli articoli 15 e 60 dello Statuto e portate a conoscenza dei soci con le stesse modalità.